

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 7 gennaio 2018

CIRCOLARE CLIENTI N. 1/2019

FINANZIARIA 2019

(Legge 145/2018)

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la “Finanziaria 2019”, ecco le principali novità:

Regime forfait

Come annunciato, sono state apportate modifiche ai **requisiti di accesso** al regime forfetario.

In particolare:

- è stato innalzato a 65.000 euro ragguagliato ad anno il limite dei compensi/ricavi conseguiti, indipendentemente dall'attività svolta;
- sono state eliminate le seguenti condizioni di accesso:
 - o spese per impiego di lavoratori non superiori ad euro 5.000;
 - o costo complessivo dei beni strumentali pari a euro 20.000.

Sono state tuttavia riviste le **cause di esclusione** dal regime:

- contemporanea partecipazione a società di persone/associazioni professionali/imprese familiari;
- **controllo diretto o indiretto di srl** che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo;
- esercizio dell'attività prevalentemente verso datori di lavoro con i quali sono in corso, o erano in corso nei due anni precedenti, rapporti di lavoro.

Perdite di impresa

A decorrere dall'anno di imposta 2018 (e quindi già dal modello redditi 2019), è stato modificato il regime del riporto delle perdite di impresa.

É stato infatti previsto che anche per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria, nonché per i soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria, risulta applicabile la disciplina prevista per le società di capitali e, di conseguenza, tali soggetti possano **compensare le perdite** solo con **redditi della stessa natura** e in misura **non superiore all'80%** del reddito complessivo.

Sono state previste deroghe in attuazione della nuova normativa:

- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60%;
- le perdite maturate nel 2019 saranno compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%;
- le perdite maturate nel 2017 da soggetti in contabilità semplificata sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria

Con l'approvazione della Finanziaria è stato previsto che **NON DEVONO** essere emesse **fatture elettroniche** con riferimento alle fatture i cui dati sono da **inviare al Sistema Tessera Sanitaria**.

Di conseguenza medici, psicologi, farmacie, veterinari, ecc. NON DEVONO emettere fattura elettronica ai clienti privati anche qualora questi diano diniego alla comunicazione al STS. Per tali contribuenti resta l'obbligo di fattura elettronica per le fatture emesse a titolari di p. iva, quali ad esempio colleghi, poliambulatori e/o cliniche.

Deduzione IMU

È stato previsto l'aumento della deduzione IMU per immobili strumentali dal 20 al 40%.

Interessi passivi imprese immobiliari

È stata confermata l'IRRILEVANZA ex art. 96 TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti su immobili destinati alla locazione da società immobiliari.

Contributo acquisto registratore di cassa/ trasmissione corrispettivi

Con l'approvazione della Legge è stato previsto che il contributo concesso per l'acquisto o adattamento del registratore di cassa, sia un credito di imposta a favore dell'acquirente e non uno sconto concesso dal fornitore.

Resta invariata la misura del contributo pari al 50% della spesa fino ad un massimo di € 250.

Tassazione agevolata utili reinvestiti

A decorrere dal 2019 è stata introdotta la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, prevedendo la possibilità di assoggettare una quota del reddito delle società di capitali all'aliquota IRES del 15%.

In particolare è possibile applicare tale aliquota sulla parte corrispondente all'utile 2018 accantonato a riserva nei limiti della somma tra gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi e costo del personale assunto a tempo determinato/indeterminato.

Per ciascun esercizio:

- la parte di utili accantonati a riserva e l'importo della somma tra investimenti e costo del personale che eccede il reddito complessivo netto, deve essere computato in aumento nell'esercizio successivo;
- la parte di utili accantonati a riserva che eccede la somma degli investimenti e del costo del personale, deve essere computato nell'esercizio successivo;
- la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimento e del costo del personale che eccede gli utili accantonato a riserva, deve essere considerato in aumento nell'esercizio successivo.

Questa nuova disposizione è altresì applicabile da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

Per i soggetti in contabilità semplificata è tuttavia possibile applicarla qualora vengano integrate le scritture contabili con appositi prospetti dai quali emerga la destinazione dell'utile a riserva.

In caso di applicazione della disposizione a soggetti IRPEF, verrà applicata l'aliquota a scaglioni prevista ridotta di 9 punti percentuali.

Abrogazione ACE

Dal 2019 è abrogato l'ACE. Tuttavia l'eccedenza ACE 2018 può essere riportata e dedotta nei periodi successivi oppure trasformata in credito di imposta IRAP.

Abrogazione agevolazioni IRAP

È stata disposta l'abrogazione:

- della deduzione IRAP art. 11 comma 1, prevista a favore di tutti i soggetti per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- del credito di imposta pari al 10% dell'IRAP per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Proroga iper ammortamento

É stata prorogata la **maggiorazione** per gli **investimenti** in beni strumentali nuovi finalizzati a favorire **processi di trasformazione tecnologica e/o digitale**. Tale maggiorazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31/12/2019 ovvero entro il 31/12/2020 qualora alla data del 31/12/2019 l'ordine risulta accettato e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%.

La maggiorazione ora risulta scalettata in relazione al costo di acquisizione del bene:

- 170% per investimenti fino a euro 2,5 milioni;
- 100% da euro 2,5 milioni a 10 milioni;
- 50% da euro 10 milioni a 20 milioni;
- 0% oltre i 20 milioni di euro.

Viene confermato che per fruire dei benefici, l'impresa dovrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a euro 500.000, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene.

Qualora il bene venga ceduto nel periodo di fruizione della maggiorazione del costo, il beneficio residuo non viene meno a condizione che:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
- si attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Viene confermata inoltre la proroga del **maxi ammortamento al 40%** per i soggetti che nel medesimo periodo effettuino investimenti in **beni immateriali** strumentali.

Estromissione immobili ditte individuali

É stata riproposta l'estromissione degli immobili posseduti da imprenditori individuali.

L'agevolazione, che ha effetto dal 1 gennaio 2019, è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti alla data del 31 dicembre 2018 e riguarda le estromissioni effettuate dal 1 gennaio al 31 maggio 2019.

Occorre versare una imposta sostitutiva, calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto, pari all'8% in due rate:

- Il 60% entro il 30 novembre 2019;
- Il 40% entro il 16 giugno 2020.

Limite contanti turismo

É stato aumentato a euro 15.00 il limite di utilizzo del denaro contante per l'acquisto di beni e servizi legati al turismo effettuati da persone fisiche non cittadini italiani e residenti in paesi UE e Extra UE.

Proroga bonus formazione

É stato prorogato per il 2019 il bonus Formazione 4.0 secondo cui è previsto un credito di imposta per le imprese che effettuano **attività di formazione** relative al costo del personale dipendente impiegato nell'attività di formazione per un massimo di euro 300.000.

La misura dell'agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa:

- 50% per le piccole imprese;
- 40% per le medie imprese;
- 30% per le grandi imprese.

Rivalutazione beni di impresa

Viene riproposta la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni.

Tale rivalutazione, riservata alle società di capitali e agli enti non commerciali, va effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio 2017.

Il saldo attivo va imputato a capitale o in un'apposita riserva "in sospensione d'imposta". È possibile affrancare tale riserva mediante il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 10%.

Il maggior valore viene riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo (dal 2021 in questo caso) tramite il pagamento di una imposta sostitutiva da versare in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo Ires:

- pari al 16% per i beni ammortizzabili;
- pari al 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo, la plus o minus è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali che alla data del 1 gennaio 2019 detengono partecipazioni e/o terreni è stato previsto che possano rivalutare il loro valore sulla base di una perizia asseverata e con il pagamento di una **imposta sostitutiva** sull'intero valore rideterminato in un'unica rata entro il 30 giugno 2019.

L'imposta sostitutiva è stata fissata nella seguente misura:

- 11% per le partecipazioni qualificate;
- 10% per le partecipazioni non qualificate;
- 10% per i terreni.

Credito ricerca e sviluppo

È stata modificata la disciplina del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo sostenute dal 2015 al 2020 in relazione a investimenti incrementali per ricerca e sviluppo.

Il credito di imposta spetta alle seguenti condizioni:

- le spese per R&S dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione siano almeno pari ad euro 30.000;
- vi deve essere un incremento delle spese rispetto al triennio precedente.

A decorrere dal 2019:

- il credito di imposta annuo massimo spettante è pari a euro 10 milioni (anzichè 20 milioni);
- sono state previste diverse/nuove tipologie di spesa:
 - o sono agevolabili anche spese per materiali, forniture e altri prodotti similare utilizzati nell'attività di R&S;
 - o occorre differenziare tra spese per personale dipendente subordinato e personale con rapporti di lavoro autonomo;
- il credito è pari al 25% o al 50% a seconda della tipologia della spesa, come da tabella sottostante:

Credito d'imposta spettante	Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa	
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese	lett. a)	Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. c)	Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

totali ammissibili		Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).
25% della spesa incrementale sul residuo (*)	lett. a-bis)	Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. b)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
	lett. c-bis)	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
	lett. d)	Competenze tecniche e privative industriali.
	lett. d-bis) (**)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

Credito di imposta riciclaggio plastica

È stata confermato per gli anni 2019 e 2020 il credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute per l'acquisto di materiali provenienti da raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili o della carta/alluminio.

Canone Rai

È confermato a regime l'importo annuo di euro 90.

Credito d'imposta rimozione amianto

È stato previsto un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019 finalizzate ad interventi su edifici/terreni pubblici per la bonifica ambientale, prevenzione dissesto idrogeologico, ristrutturazione di parchi e aree verdi, recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito di imposta:

- è pari al 65% delle erogazioni effettuate;
- spetta a persone fisiche/enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- spetta a titolari di reddito di impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Il credito è ripartito il 3 quote annuali di pari importo.

Saldo / stralcio somme per soggetti in grave difficoltà economica

É stata prevista la possibilità, a favore delle persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, di estinguere i debiti risultanti da carica affidati all'Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017 se derivanti dall'omesso versamento delle imposte derivanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati o dall'omesso versamento di contributi a casse previdenziali professionali/gestione separata INPS, ad esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Per poter accedere a tale "stralcio" occorre che la persona fisica si trovi in situazione di grave e comprovata difficoltà economica che sussiste qualora l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000. É precisato tuttavia che indipendentemente dal valore ISEE la situazione di grave difficoltà economica qualora verso il contribuente sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni.

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30 aprile 2019 all'Agente per la riscossione apposita dichiarazione dalla quale emerga la situazione di grave e comprovata difficoltà economica e i debiti il soggetto intende chiedere la definizione, nonché il numero delle rate scelto.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agente della riscossione entro il 31 ottobre 2019 comunicherà al soggetto l'ammontare complessivo delle somme, l'importo delle singole rate nonché la loro scadenza.

Qualora vi sia risposta avversa all'adesione, l'Agente della riscossione avvisa il debitore che tali debiti (se sussistono le condizioni) sono automaticamente inclusi nella "Rottamazione Ter", indicando inoltre le rate e gli importi dovuti. In particolare le scadenze per il versamento di quanto dovuto sono:

- prima rata pari al 30% entro il 30 novembre 2019;
- 70% (in unica soluzione o a rate) entro il 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.

Le somme dovute, oltre all'aggio e al rimborso spese sostenute, sono rapportate al valore dell'ISEE presentato:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Per i soggetti verso i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, il versamento sarà pari al 10% di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi.

Qualora il debitore non abbia perfezionato il pagamento dovuto a seguito di Rottamazione Bis e rottamazione ter, e sussistano le condizioni, è possibile richiedere l'estinzione anche di tali debiti.

Sabatini ter

É stato previsto il rifinanziamento della Sabatini Ter per il periodo 2019-2024.

Investimenti in start up innovative

É stato disposto l'aumento per il 2019 al 40% della deduzione/detrazione degli investimenti effettuati in start-up innovative.

Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi

É stato confermato il credito di imposta a favore delle imprese che nel corso del 2019 effettuano erogazioni liberali per interventi di restauro e/o ristrutturazione di **impianti sportivi pubblici**.

Il credito di imposta:

- è pari al **65%** delle erogazioni liberali in denaro;
- è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione nel mod. F24;

- non rileva ai fini del reddito e Irap;
 - per le persone fisiche e enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
 - per i soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.
- Il soggetto beneficiario, dovrà comunicare all'Ufficio Sport l'importo ricevuto e, entro il 30/6 di ogni anno dovrà rendicontare lo stato di avanzamento lavori.

Attività di vendita e imprenditori agricoli

É stata prevista la possibilità per gli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio i prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli purchè:

- i prodotti appartengano a comparti agronomici differenti;
- il fatturato della vendita dei prodotti della propria azienda risulti prevalente.

Bonus CO2 acquisto autovetture nuove

É stata previsto un contributo a favore dei soggetti che acquistano, anche in leasing, un veicolo nuovo ad un prezzo non superiore ad euro 50.000 iva esclusa.

Il contributo sarà parametrato ai grammi di biossido di carbonio emessi e concesso anche qualora non si consegnino un'auto per la rottamazione.

É stato previsto inoltre un contributo a favore degli acquirenti di veicoli elettrici /ibridi nuovi, pari al 30% del prezzo fino ad un massimo di euro 3.000.

Detrazione acquisto colonnine ricarica veicoli

Per i soggetti che dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 sostengono spese per l'acquisto o la posa in opera di colonnine ricarica veicoli è concessa una detrazione:

- nella misura del 50%;
- su un ammontare massimo di euro 3.000;
- da ripartire in 10 quote annuali.

Quote ammortamento beni immateriali

É stato previsto che per le quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali per le quali sono state stanziare imposte anticipate, non ancora dedotte al 31/12/2017, sono deducibili nella seguente misura:

- 5% nel 2019;
- 3% nel 2020;
- 10% nel 2021;
- 12% nel periodo 2022-2027;
- 5% nel periodo 2028-2028.

Bonus asilo nido

É stato aumentato da euro 1.000 a 1.500 il bonus Asilo Nido per il triennio 2019-2021.

Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.